

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1954

(10<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali e politiche » (142) (D'iniziativa del deputato Moro) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 111, 113  
ZANOTTI BIANCO, *relatore* . . . . . 111

« Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » (381) (D'iniziativa del senatore Ciasca) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 117, 120, 122, 123, 124, 125, 126  
BANFI, *relatore* . . . . . 117, 121, 124, 125  
CONDORELLI . . . . . 121, 122, 123, 124, 125  
DONINI . . . . . 124  
GIARDINA . . . . . 123, 125  
RUSSO Luigi . . . . . 121, 122

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Page, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

LAMBERTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Moro: « Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali e politiche » (142) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Moro: « Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali e politiche » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANOTTI BIANCO, *relatore*. Su questo disegno di legge si è molto scritto; sono stati fatti anche casi personali. Io illustrerò la questione solamente dal punto di vista giuridico.

Osservo anzitutto il disegno di legge — composto, come ognuno vede, di tre articoli — è errato nel suo titolo e in parte nella sua sostanza.

La prima parte del titolo dice infatti: « Pro-roga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici ». L'estensore di questo disegno di legge sembra aver dimenticato l'articolo 19 della legge 5 aprile 1945, n. 238, che dice testualmente così: « I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti (e qui ricorda i decreti che riammettono in servizio i professori colpiti per motivi politici e razziali) saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno i 75 anni ».

Non si è mai visto che sul medesimo argomento due disegni di legge dicano la medesima cosa; quindi occorre sopprimere nel titolo la prima parte, lasciando soltanto la seconda: « Decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni politiche o razziali ».

Ed è questa infatti la parte nuova del disegno di legge. Lo Stato aveva già fatto il suo dovere quando, liberato il Paese, ha riammesso in servizio i professori colpiti per motivi politici o di razza, e concesso loro di prolungare l'insegnamento dai 70 ai 75 anni di età. Sembrava che potesse bastare. Ma, oggi, essi chiedono di poter profittare del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, e di essere considerati professori fuori ruolo dai 75 agli 80.

Se questo provvedimento non reca un sensibile peso economico sul bilancio dello Stato, non reca neppure un sensibile giovamento alla scuola, data la tarda età, in cui questi professori saranno chiamati (e talora non potranno intervenire) a far parte dei Consigli accademici e delle Commissioni di concorso.

Tuttavia la richiesta non è illegale; la Camera l'ha accettata, la accolga anche il Senato approvando l'articolo 1.

Il secondo è uno strano articolo composto. La sua prima parte, come la prima parte del titolo, riguarda materia già giudicata; non doveva quindi ripresentarsi un nuovo disegno di legge; forse doveva servire ad agganciare

quel: « o a trasferimento d'autorità », cioè quella seconda parte, con la quale egual trattamento (cioè insegnamento fino ai 75 anni, e posizione di fuori ruolo fino agli 80) verrebbe accordato ai professori traslocati per motivi politici.

Io non sono mai riuscito a sapere quanti sono stati i professori traslocati per motivi politici: ritengo pochissimi poichè il fascismo aveva la mano pesante: *esonera* non *traslocava*. Ma, ad ogni modo, la questione dei traslochi per ragioni politiche è già stata regolata dal decreto-legge De Ruggiero fin dal 7 settembre 1944, e, nonostante che il suo articolo 8, che contemplava tale materia, sia stato abrogato dalla legge Arangio Ruiz del 5 aprile 1945, n. 238, che aprì le porte per tutti i professori, tranne per alcuni casi moralmente gravi, tuttavia anche quel decreto al suo articolo 17 stabiliva che « i trasferimenti dei professori di ruolo disposti senza il voto della Facoltà interessata, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine ».

Ora, a dieci anni di distanza, ci si chiede di concedere a questi professori gli stessi diritti di coloro che erano stati esonerati. Questo non è giusto, poichè essi percepirono sempre i loro stipendi, e perchè l'articolo contrasta — con uno speciale atto di favoritismo — allo spirito di tutte le leggi precedenti.

Per tali ragioni il Ministero è contrario a questo articolo. Propongo quindi di far seguire alla soppressione della prima parte del titolo, la soppressione di questo secondo articolo la cui prima parte è un'inutile ripetizione di leggi precedenti, e la seconda un'ingiusto tentativo di mettere sullo stesso livello i professori che per motivi politici o di razza perdettero cinque anni di insegnamento, ed i professori che furono semplicemente traslocati.

Una riparazione a un torto effettivo dovrebbe invece essere accordata a quei professori che, per motivi ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato, siano stati privati in seguito a provvedimenti amministrativi della possibilità di insegnare per lo stesso periodo previsto dalla legge di cinque anni.

Quanto all'articolo 3 esso ripete la solita formula di tutte le leggi, nella prima parte, e nella seconda conferma la disposizione che

si ritrova nelle varie leggi che regolano questa materia.

Credo che con queste modificazioni la legge potrà essere approvata senza sollevare le acerbe ma giuste critiche che abbiamo letto in vari organi della stampa e senza che la nostra coscienza abbia il sentimento di aver tradito la giustizia.

Propongo quindi alla Commissione la soppressione della prima parte del titolo, la soppressione dell'articolo 2 e la sostituzione di esso con l'articolo seguente:

« I professori che per motivi riconosciuti illegittimi dal Consiglio di Stato siano stati in seguito a provvedimenti amministrativi privati della possibilità di insegnare per un periodo di almeno cinque anni avranno prorogati i limiti di età al 75° anno ».

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Zanotti Bianco per la sua elaborata relazione.

Poichè egli ha affermato, ad un certo punto, di aver invano tentato di conoscere i nominativi dei professori universitari che abbiano interesse al disegno di legge in discussione, sono in obbligo, dato che ne ho la possibilità, di portare qualche notizia a conoscenza della Commissione. Sia chiaro che non intendo introdurre personalismi, non solo perchè questo stile è contrario alle nostre consuetudini di discussione contenute sempre entro termini di obiettività e di serenità, ma anche perchè queste mie indicazioni hanno un carattere puramente informativo, e vogliono ricordarvi la posizione giuridica ed amministrativa di quei professori universitari che potrebbero eventualmente giovare o no dei provvedimenti compresi nel disegno di legge in esame.

I professori tuttora in servizio, che furono dispensati per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, ai quali si riferisce la proposta dell'onorevole Moro, sono 35. Ne do i nomi riportando altresì la relativa data di nascita: Del Vecchio Giorgio (22 giugno 1883); Ascarelli Tullio (6 ottobre 1903); Volterra Edoardo (7 gennaio 1904); Supino Giulio (8 ottobre 1898); Horn D'Arturo Guido (13 febbraio 1879); Segrè Beniamino (16 febbraio 1903); Levi Teodoro (1 giugno 1898); Pincherle Alberto (15 agosto 1894); Sereni Angelo Piero (18 dicembre 1908); Finzi Enrico

(8 settembre 1884), Ravà Renzo (15 luglio 1906); Dalla Volta Amedeo (23 ottobre 1892); D'Ancona Paolo (7 novembre 1878); Foà Carlo (21 luglio 1880); Terracini Aron Benvenuto (12 agosto 1886); Levi Mario Attilio (12 giugno 1902); Ascoli Guido (12 dicembre 1887); Graziani Alessandro (6 febbraio 1900); Ravà Adolfo (11 marzo 1879); Fubini Mario (18 marzo 1900); Liebman Enrico Tullio (14 gennaio 1903); Melli Guido (14 maggio 1900); Lattes Leone (6 febbraio 1887); Levi Giorgio Renato (26 maggio 1895); Todesco Giorgio (9 giugno 1897); Finzi Cesare (30 maggio 1885); Almagià Roberto (17 giugno 1884); Falco Giorgio (6 febbraio 1888); Momigliano Arnaldo (5 settembre 1908); Terracini Alessandro (19 ottobre 1889); Del Vecchio Ettore (7 aprile 1891); Venturi Lionello (25 aprile 1885); Levi Della Vida Samuele Giorgio (22 agosto 1886); Ruffini Edoardo (25 aprile 1901); Sraffa Piero (5 agosto 1898).

I professori universitari, già dispensati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, che si trovano attualmente a riposo per aver raggiunto i limiti di età (75 anni), i quali tuttavia beneficerebbero della riassunzione in servizio in applicazione dell'articolo 3 della proposta di legge in questione, sono 14. Ne do i nomi con le rispettive date del collocamento in pensione al raggiungimento del 75° anno di età e dell'anno accademico in corso. Sono andati in pensione il 1° novembre 1953 i professori: Del Vecchio Giorgio (26 agosto 1878); Fanno Marco (8 agosto 1878); Levi Mario Giacomo (16 aprile 1878); Luzzatto Gino (9 gennaio 1878); Luzzatto Ruggero (17 luglio 1878); Maroni Arturo (5 marzo 1878). Dal 1° novembre 1952 sono stati messi in pensione i professori: Ascoli Abramo Alberto (15 agosto 1877); Giovane Achille (16 settembre 1877); Mondolfo Rodolfo (28 agosto 1877). Sono andati in pensione a datare dal 1° novembre 1951 i professori: Ascoli Maurizio (1 luglio 1876); Ottolenghi Samuele (26 maggio 1876); Ravenna Ettore (14 febbraio 1876). È andato in pensione il 1° novembre 1950 il professore Levi Beppo (14 maggio 1875). È andato in pensione il 1° novembre 1949 il professore De Rossi Gino (17 febbraio 1874).

Nell'elenco non sono peraltro compresi i professori: Cino Vitta (collocato in riposo dal 1° novembre 1948) e Giuseppe Levi (collocato in riposo dal 1° novembre 1947), i quali, essendo nati rispettivamente il 26 maggio 1873 e il 10 ottobre 1872, hanno già superato l'ottantesimo anno di età.

Non sono inoltre compresi nell'elenco i professori Vittore Zamorani (nato il 23 marzo 1886) e Guido Tedeschi (nato il 17 maggio 1906), collocati a riposo a domanda, rispettivamente dal 1° novembre 1949 e dal 1° novembre 1950, ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 386.

L'articolo 2 della proposta di legge dell'onorevole Moro (articolo che venne aggiunto al testo originario dalla VI Commissione della Camera dei deputati) ipotizza i casi di quei professori universitari che, per motivi politici, durante il ventennio anteriore al 1943, sono stati privati, in seguito a sospensione o a trasferimento d'autorità, della possibilità di insegnare o di espletare comunque le loro funzioni per un periodo di almeno cinque anni.

Indicherò di seguito i nomi dei professori trasferiti d'autorità, su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi delle disposizioni appresso citate: Alessandro Groppali, nato il 5 maggio 1874, trasferito dall'Università di Milano all'Università di Cagliari con regio decreto 23 dicembre 1930, a decorrere dal 1° gennaio 1931, ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105. Successivamente il predetto professore venne trasferito a decorrere dal 29 ottobre 1939, dall'Università di Cagliari all'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia. Intervenute le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e revocati, ai sensi dell'articolo 17, i trasferimenti a Cagliari e quindi a Venezia, il professore Groppali venne restituito all'Università di Milano — sede di provenienza — dall'inizio dell'anno accademico 1945-46. Collocato « fuori ruolo » a decorrere dall'1 novembre 1947, il professore Groppali è stato collocato a riposo al raggiungimento del 75° anno di età dal 1° novembre 1949; ha compiuto gli ottanta anni il 5 maggio 1954.

Giuseppe Caronia, nato il 15 maggio 1884, trasferito dalla cattedra di clinica pediatrica dell'Università di Roma a quella di malattie

infettive dell'Università di Napoli a decorrere dal 1° gennaio 1928 con regio decreto 18 dicembre 1927, ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105. Successivamente trasferito all'Università di Roma — sede di provenienza — a decorrere dal 29 ottobre 1935, con decreto ministeriale 16 ottobre 1935.

Deve aggiungersi che, durante il periodo fascista vennero dispensati dal servizio, per ragioni politiche, i seguenti professori, nei cui confronti però non si verificano le condizioni previste dal citato articolo 2 della proposta di legge in esame, in quanto essi furono, sì, lontani dall'insegnamento universitario, per effetto di provvedimenti di dispensa, ma per periodi inferiori ai cinque anni: professor Alfredo Corti, ordinario nell'Università di Torino, venne dispensato dal servizio con regio decreto 18 settembre 1942, a decorrere dal 1° gennaio 1942, ai sensi dell'articolo 276 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per « incompatibilità con le generali direttive del regime ». Il predetto professore veniva poi reintegrato in servizio a seguito del regio decreto 12 agosto 1943, il quale disponeva l'annullamento della dispensa dal servizio. Il professor Guido Calogero, già ordinario nell'Università di Pisa (attualmente in servizio presso l'Università di Roma), venne dispensato dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1943, con regio decreto 28 giugno 1943 ai sensi dell'articolo 276 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore « per incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo ». Il predetto professore veniva reintegrato in servizio con regio decreto 12 agosto 1943, il quale disponeva l'annullamento della dispensa dal servizio.

Intervenute le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si ritenne opportuno considerare disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1°, del provvedimento stesso, la riassunzione in servizio dei professori Corti e Calogero, intendendosi che entrambi i professori debbano essere mantenuti in servizio fino al 75° anno di età, senza essere collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno.

Si ritiene opportuno, per completare l'esposizione di tutte le posizioni di professori che

comunque vennero a trovarsi in particolari posizioni, far cenno dei professori seguenti:

1° Mario Rotondi, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Pavia, per non sottostare all'obbligo del giuramento al regime fascista (previsto per i professori universitari dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227), fece domanda di trasferimento alla cattedra di diritto commerciale della Libera Università del Sacro Cuore di Milano, che accolse la richiesta e lo nominò alla predetta cattedra, dal 1° dicembre 1931, data dalla quale il professor Rotondi cessò di far parte dei ruoli dei professori statali. Interventute le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 235, e del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, il professor Rotondi venne riammesso in servizio (nei ruoli statali dei professori universitari) quale Ordinario di diritto commerciale nell'Università di Pavia in soprannumero, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 238.

2. Gleb Wataghin, Ordinario di fisica nella Università di Sassari, dall'anno 1939, venne messo a disposizione del Ministero degli affari esteri per essere destinato ad insegnare presso l'Università di San Paolo del Brasile. Invitato a rientrare in Italia, a seguito delle mutate relazioni politiche con il Brasile, il professor Wataghin non aderì all'invito, e pertanto venne dichiarato dimissionario d'ufficio, a decorrere dal 22 agosto 1942, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Successivamente, con decreto ministeriale 30 dicembre 1944, il professor Wataghin venne riammesso in servizio, quale Ordinario di fisica presso l'Università di Sassari, essendosi ritenuto che il provvedimento relativo alle dimissioni d'ufficio, fu adottato esclusivamente per motivi politici.

3° Gustavo Ingrosso, nell'anno 1926, riusciva tra i vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo nell'Università di Messina; ma non poté ottenere la nomina in quanto non ritenuto in possesso del requisito della regolare condotta politica. Interventuta la liberazione del territorio nazionale, il professor Ingrosso venne nominato Ordinario, in

soprannumero, di contabilità dello Stato nell'Università di Napoli, ed in tale posizione rimase fino al 1° novembre 1952, data sotto la quale fu collocata a riposo per raggiunti limiti di età (nato il 2 maggio 1877).

4° Arturo Labriola riuscì vincitore, nell'anno 1926, del concorso alla cattedra di economia politica nell'Università di Messina; ma non poté conseguire la nomina in ruolo per motivi politici, in quanto non ritenuto in possesso del requisito della regolare condotta politica. Interventuta la disposizione dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264 (che prevedeva la possibilità di concedere la nomina ad una cattedra universitaria, su deliberazione del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a coloro che riuscirono vincitori di un concorso per tale cattedra, e furono, però, esclusi dalla nomina per asserita mancanza del requisito della regolare condotta politica), il professor Labriola venne nominato Straordinario di economia politica presso l'Università di Messina, a decorrere dal 1° novembre 1945. Venne, successivamente, collocato a riposo dal 1° novembre 1948, per raggiunti limiti di età (nato il 21 novembre 1873).

Un breve cenno, infine, ritengo opportuno fare sulla posizione del professor Giovanni Bruno, Ordinario di anatomia umana normale nella Università di Palermo, al quale è stato fatto riferimento in occasione dell'esame del presente disegno di legge. Il predetto professore, nell'anno 1940, mentre prestava servizio presso l'Università di Padova, venne rinviato a procedimento disciplinare per aver compiuto atti non conformi alla dignità di professore. In conseguenza di ciò, il Ministro del tempo era venuto nella determinazione di proporre al Consiglio dei ministri il trasferimento d'ufficio del professor Bruno a Messina. Senonchè il professore predetto faceva domanda di trasferimento all'Università di Messina, per ragioni di famiglia, ed il trasferimento veniva disposto, senza il voto della Facoltà, ma con l'esplicito consenso dell'interessato, a decorrere dal 29 ottobre 1941.

Onorevoli colleghi, mi sono sentito in obbligo di fornire tutte queste informazioni per

i doveri che mi vengono dall'ufficio che ricopro. A voi adesso il compito di discutere il progetto di legge sulla base dei dati analitici che vi ho fornito e delle considerazioni e delle proposte che il relatore ha creduto di fare.

Mi sia consentito però di aggiungere due brevissime considerazioni.

Il relatore, se non erro, distingue fra il licenziamento e il trasferimento. Se non erro, egli è d'avviso di approvare il disegno di legge solamente per quella parte che riguarda i professori sospesi, e di escludere, invece, dai benefici proposti i professori che siano stati trasferiti soltanto. L'articolo 2 del progetto di legge in esame mette sullo stesso piano i professori sospesi e quelli trasferiti.

Il relatore ha criticato la precedente legislazione, diciamo così, riparatrice. Mi sia lecito anzitutto osservare che noi non siamo chiamati alla critica delle leggi precedenti, ma a discutere il disegno di legge Moro. In secondo luogo, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla questione del trasferimento e della sospensione. Invece di parlare in termini generici, parlerò per esempi.

Mi riferisco al caso dei professori Corti e Calogero. Quest'ultimo fu sospeso dal 1° luglio 1953 al 12 agosto 1953: il provvedimento ebbe la durata di poco più di un mese, e capitò in un periodo dell'anno accademico nel quale tace l'insegnamento. Per questo mese di sospensione, il professor Calogero ha goduto del beneficio riconosciutogli dalla legge 5 aprile 1945, n. 238 di protrarre cioè di cinque anni il servizio.

Lo stesso trattamento è stato fatto al professor Corti. Egli fu sospeso per 19 mesi: dal 1° gennaio 1942 al 12 agosto 1943 ed anch'egli ebbe il beneficio dei cinque anni di rinvio del trattamento di quiescenza.

Questi sono elementi di fatto che debbo prospettarvi per illuminarvi sull'applicazione pratica che è stata fatta della legge 5 aprile 1945, n. 238, cui si riferisce esplicitamente l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

In linea di fatto e di diritto desidero richiamare la vostra attenzione su ciò che significa per un docente universitario essere trasferito da una sede ad un'altra. Anzitutto il trasferimento fatto di autorità viola il principio della inamovibilità dei professori universitari, inamo-

vibilità che è consentita dalla legge e ch'è stata confermata, in periodo fascista, da una coraggiosa sentenza del Consiglio di Stato; principio che è altresì uno dei cardini fondamentali della libertà dell'insegnamento superiore. Tant'è vero che appena si è tornati nella legalità, una apposita legge, quella che va sotto il nome del ministro Arangio Ruiz, ha disposto che quei trasferimenti di autorità potevano diventare definitivi solo quando vi fosse il consenso degli interessati e il gradimento della Facoltà ricevente.

La seconda considerazione da fare è questa: altro è insegnare in un centro come Milano o Roma, altro insegnare in un centro come Sassari, Cagliari o Camerino (« *absit iniuria verbis* », cito queste località per amore di esemplificazione). In un grande centro l'insegnante ha mezzi di studio, possibilità di lavoro, dotazione di biblioteche accessibili; può trovare facilmente accessibile un archivio, un grande archivio di Stato. In un piccolo centro tutto questo non c'è. In un grande centro, per la grande folla di studenti, c'è la possibilità di formarsi una scuola, di scegliere i migliori. Chi ha la passione dell'insegnamento e dello studio, sa bene che cosa questo significhi,

In un piccolo centro queste possibilità raramente si presentano. Dobbiamo aggiungere che, quando si tratta non di materie umanistiche, di letteratura, di filosofia, di storia, di matematica, ma invece di un insegnamento al quale è collegato l'esercizio professionale, praticato come strettamente complementare della cattedra, quando all'insegnamento si accompagna la ricerca scientifica nel laboratorio, nel gabinetto, nella clinica, ecc. essere in una sede o in un'altra può presentare una diversità davvero grande. In questi ultimi casi, il trasferimento da una sede all'altra può rappresentare veramente un fatto grave, una vera frattura nella vita culturale e scientifica dell'insegnante. Quando il trasferimento si protrae per molti anni può essere un gravissimo nocimento e può essere fatale alla prosecuzione della ricerca scientifica di un maestro. In taluni casi, quando anche per l'esercizio professionale chi è stato trasferito deve incominciare da capo, il trasferimento può rappresentare un danno più grave di quello che non sia una sospensione

di breve respiro, com'è il caso di quei professori che ho voluto, a titolo di esempio ricordare.

Questi elementi di fatto e queste brevissime considerazioni io ho creduto doveroso sottoporre alla vostra meditazione, perchè possiate tenerli presenti nella libera discussione di questo progetto di legge.

Poichè l'onorevole Sottosegretario mi ha fatto presente la sua necessità di assentarsi momentaneamente dalla Commissione per un improrogabile impegno, propongo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

*(Così resta stabilito).*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**di iniziativa del senatore Ciasca: « Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » (381).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Ciasca: « Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di conservatore nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea ».

Premetto anzitutto una dichiarazione esplicativa: gli uffici competenti hanno ammesso che il mio progetto di legge parte da una considerazione oggettiva che lo stesso Ministero condivide, ma, ad integrazione e chiarimento maggiore, hanno proposto degli emendamenti, che figurano nel testo dattiloscritto distribuito alla Commissione.

Di questi emendamenti sarà data lettura in sede di discussione degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BANFI, *relatore*. Il disegno di legge, presentato dal nostro presidente Ciasca, è un provvedimento che mira a ristabilire la funzionalità di un Istituto particolarmente importante per gli studi storici del nostro Paese.

La storia che precede l'attuale disegno di legge può essere riassunta brevemente così.

Con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, furono istituiti in Roma e coordinati fra loro una serie di Istituti di carattere scientifico e storico; tra questi, il regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. Apro una piccola parentesi per dire che l'istituzione di tale organo ha una funzione ed un significato di grande rilievo nello sviluppo dei nostri studi storici ed umanistici: si trattava di concentrare gli sforzi, di organizzare le biblioteche, di accogliere l'insegnamento di illustri maestri e di formare un gruppo di giovani particolarmente atti a questi studi, i quali potessero frequentare le aule accademiche e trarre vantaggio da tali esercitazioni anche dopo aver conseguito la laurea. Si trattava insomma di quella preparazione al lavoro scientifico che noi tante volte abbiamo invocata come un seguito necessario degli studi universitari.

Così sorse dunque il regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; ed alle dipendenze di esso furono posti due altri organismi che erano sorti separatamente, ma che parvero, per la loro natura ed il loro significato, strettamente congiunti con l'Istituto storico italiano: l'uno fu la Scuola di storia moderna e contemporanea, già istituita in Roma con regio decreto-legge 9 novembre 1925; l'altro fu la Biblioteca del Risorgimento, retta da un conservatore nominato mediante concorso bandito dal Ministero dell'educazione nazionale.

Così l'Istituto storico per l'età moderna e contemporanea si trovava fornito di due potenti sussidi: da un lato una vera e propria scuola dove si preparassero gli elementi nuovi nel campo scientifico e da cui si traessero anche le forze per l'elaborazione di quei lavori che l'Istituto via via veniva progettando; dall'altro una biblioteca specializzata, e che specializzata doveva essere, che non soltanto servisse al lavoro dei partecipanti alla scuola e all'indirizzo dato all'Istituto stesso, ma che formasse anche un centro bibliografico tipico, caratteristico per tutti gli studi storici italiani.

E così le cose procedettero, e procedettero in modo efficace; sicchè l'Istituto storico poté non soltanto vivere e produrre, ma diventare

realmente fucina di nuove energie e di nuovi studi da parte dei giovani. Ma soprattutto ci interessa qui la sorte della Biblioteca, la quale, agganciata all'Istituto storico, dovendo funzionare come sussidio diretto per la Scuola di storia moderna e contemporanea, si specializzò così da offrire agli studiosi tutti quei sussidi particolarissimi, concreti, minuti, ricchi che altre Biblioteche non potevano offrire se non saltuariamente ed in un modo incerto.

Le cose continuarono così regolarmente, fino a che gli eventi bellici non portarono all'allontanamento da Roma del presidente dell'Istituto storico e del conservatore stesso della Biblioteca, trasferitisi entrambi nel nord Italia. Allora, approfittando della loro temporanea assenza materiale, fu chiamato un bibliotecario al posto del conservatore; e successivamente, con decreto luogotenenziale del 12 aprile 1945, n. 356, fu soppresso il posto di conservatore ed aumentato di una unità il numero dei bibliotecari direttori di seconda classe.

Praticamente, dal 12 aprile 1945, avvenne che, invece del conservatore specialista di studi storici moderni e contemporanei, fornito della competenza necessaria per guidare questa Biblioteca verso le sue funzioni specifiche, fu immesso come direttore della Biblioteca un funzionario delle biblioteche, il quale certamente era una persona meritevole ed in possesso di tutte le doti per poter essere un ottimo funzionario, ma che non era affatto specializzato in quel determinato ramo di studi, sicchè la Biblioteca divenne una delle tante biblioteche enciclopediche in cui i libri entrano su un giudizio generico di importanza e di valore, ma non su un giudizio specifico come la Biblioteca dell'Istituto storico richiedeva.

Che cosa avvenne da questo punto di vista? Che la Biblioteca si arricchì innegabilmente di libri di vario genere, che però non avevano un rapporto diretto con gli studi storici a cui la Biblioteca era particolarmente dedicata, ma apparvero e crebbero — tanto che sono ancora oggi visibili — dei veri e propri vuoti per ciò che riguarda le pubblicazioni specializzate; e voi sapete che proprio in questo campo i documenti si stampano in pubblicazioni di piccola tiratura che scompaiono facilmente dal mercato e non sono più nè ritrovabili nè so-

stituibili, creando così grandi difficoltà agli storici.

Questa Biblioteca generica, incompleta, non specializzata, non diretta da una persona particolarmente interessata a tali studi, finì per estraniarsi dall'Istituto storico e dalla Scuola storica e per funzionare per conto proprio, come una qualsiasi biblioteca di Stato, con un finanziamento che, mentre era sufficiente per ciò che riguardava la fornitura dei libri storici, non era affatto sufficiente per creare una biblioteca di indole generale.

Il nostro Presidente nella sua relazione insiste su questo punto, affermando che l'esperienza, dal 1945 ad oggi, ha mostrato nel modo più evidente che l'Istituto per l'età moderna e contemporanea e la Biblioteca storica funzionanti ciascuno per proprio conto, presentano oggi una vera discrasia, in quanto la Biblioteca, avendo mezzi troppo scarsi, non può provvedere ai larghissimi acquisti indispensabili ad una biblioteca nazionale generica, e non continua neppure quella funzione per la quale era stata istituita ed in vista della quale aveva ben funzionato fino al 1945, e cioè quella di servire a studi e ricerche di carattere storico.

Fatte queste premesse, io credo che voi tutti abbiate già compreso quale è il problema che pone l'attuale disegno di legge e quale è la via della sua soluzione: restituire alla Biblioteca di studi storici un conservatore nominato mediante un concorso specifico, il quale possa realmente fornire tutte quelle garanzie di particolare competenza che sono necessarie per una Biblioteca specializzata.

Non occorre, credo, mettere in rilievo il valore e l'importanza di una proposta di questo genere: si tratta di dare adeguata sistemazione ad un Istituto di grande importanza. Io non voglio sottolineare in modo particolare tale importanza, ma, se vi è un Istituto storico di notevole valore, è proprio questo, non solo per la materia stessa che tratta, ma per la necessità di conservazione, di studio, di esame e di catalogazione di tutte quelle pubblicazioni ed elementi documentari che sorgono via via e che, senza l'attenzione di un Istituto di questo genere e di una Biblioteca particolarmente preparata, possono sfuggire,



smarrirsi e ritrovarsi con difficoltà soltanto dopo parecchi anni.

Il disegno di legge si propone dunque di abrogare il decreto luogotenenziale che trasformava la struttura della Biblioteca e di tornare al vecchio ordinamento: si intende cioè sostituire al bibliotecario, che è un semplice funzionario delle Biblioteche, un bibliotecario, chiamato conservatore, scelto mediante un concorso speciale, che sia particolarmente adatto a questo scopo e che abbia dimostrato delle capacità specifiche e un interesse particolare a questi studi.

Se la 6<sup>a</sup> Commissione concorda su questo fine generale, si tratta ora di esaminare le disposizioni particolari. All'articolo 1 si stabilisce appunto di sopprimere un posto di direttore di seconda classe, che era il posto corrispondente al bibliotecario della Biblioteca storica, e di ripristinare quindi nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea « il posto di conservatore nel ruolo di personale di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche », in conformità con la tabella annessa al vecchio decreto. In altre parole, non si dispone la nomina di una persona di più nell'ambito delle biblioteche: c'è semplicemente l'abolizione di un posto nell'organico delle biblioteche in generale e la creazione di un nuovo posto specializzato.

Nel testo dattiloscritto troviamo poi due emendamenti proposti dagli uffici competenti all'articolo 1, sui quali desidero chiarimenti dall'onorevole Presidente: il primo tendente a sostituire alle parole: « di grado VII di bibliotecario direttore di seconda classe » le altre: « di direttore di 3<sup>a</sup> classe »; il secondo tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « qualora alla data del 1<sup>o</sup> luglio 1954 non vi siano posti vacanti nel grado suddetto, l'ultimo di esso va considerato in soprannumero e quindi assorbito con la prima vacanza nel grado superiore ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, dirò che esso definisce la struttura che dal primo articolo deriva alla Biblioteca, stessa e sancisce che la Biblioteca « è retta da un conservatore di grado VII nominato mediante concorso per titoli e per esami ». Richiamo l'attenzione dei

collegi sul fatto particolarmente importante che si tratta di un concorso per titoli e per esami specificatamente indetto per questa Biblioteca, in modo da poter assicurare la competenza e la funzionalità da parte del prescelto. Al concorso possono partecipare « dipendenti statali di ruolo e non di ruolo »; anche su questa aggiunta proposta dagli uffici l'onorevole Presidente ci fornirà dei chiarimenti.

Per coloro che intendono partecipare al concorso sono poste due condizioni che garantiscano la loro particolare competenza: prima di tutto che, essendo in possesso del diploma o della laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche, abbiano prestato servizio per almeno sette anni consecutivi presso l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea o presso la Scuola di storia moderna e contemporanea dipendente dallo stesso Istituto, o presso qualunque altro Istituto di storia moderna e contemporanea nelle Facoltà di lettere o di storia moderna nelle Facoltà di scienze politiche; in secondo luogo che abbiano prestato servizio per almeno sette anni consecutivi presso una biblioteca pubblica governativa. La prima condizione garantisce il loro naturale inserimento nell'ambito delle istituzioni che riguardano gli studi storici; la seconda condizione ne garantisce l'inserimento non solo negli studi storici, ma nella prassi delle biblioteche governative.

Si tratta di quattordici anni di preparazione che devono garantire non soltanto una notevole esperienza negli studi storici, ma anche nella prassi bibliografica.

L'articolo 3 che si propone di aggiungere riguarda il tipo degli esami, che consisteranno in una prova orale di cultura generale nella quale il candidato dovrà dimostrare di possedere una specifica cultura storica, e in una prova orale di bibliografia e di biblioteconomia e di nozioni di legislazione concernente tale materia. Sono i due aspetti della funzione del conservatore — l'aspetto, diremo così, di storico e l'aspetto di bibliotecario — che devono esser messi in luce attraverso gli esami.

In quanto all'articolo 4, esso determina il modo con cui la Commissione esaminatrice deve essere costituita: essa sarà formata dal presidente dell'Istituto, dal direttore della

Scuola di storia moderna e contemporanea e da un funzionario di grado non inferiore al VI. Io penso che sarebbe opportuno specificare chi deve nominare tale funzionario, aggiungendo le parole: « nominato dal Ministro ».

L'articolo 5 riguarda i limiti di età per partecipare al concorso, che sono quelli previsti in generale dalla legge comune, e quindi non presenta alcuna novità.

A parte i punti sui quali si propongono emendamenti, che verranno facilmente chiariti dall'onorevole Presidente, io ritengo che il disegno di legge abbia una funzione seria, utile, giovevole ai nostri studi storici e che possa ricondurre questa istituzione al suo specifico compito. Il magnifico rettore della Università di Siena, prof. Bacci, diceva, in una conferenza che ebbi il piacere e l'onore di ascoltare, che a noi mancano, è vero, i mezzi, ma manca anche l'abitudine di spendere bene i mezzi che possediamo. Egli diceva una verità: quante volte ci troviamo di fronte ad uno sciupio di mezzi dovuto ad una scarsa organizzazione!

Con il presente disegno di legge si tratta semplicemente di realizzare la perfetta aderenza della Biblioteca all'Istituto cui appartiene ed alla Scuola con cui collabora, senza esigere, nuovi stanziamenti e nuove spese, ma soltanto mediante un diverso ordinamento interno, che presenta anche il vantaggio di assicurare ad una persona competente e particolarmente capace nell'ambito degli studi storici, la possibilità di svolgere nell'Istituto la sua opera in modo concreto e definitivo.

Raccomando perciò l'approvazione di questo disegno di legge, con gli eventuali mutamenti di forma che la Commissione crederà opportuni.

**PRESIDENTE.** Ringrazio vivamente il senatore Banfi, relatore del progetto di legge, per la chiarezza, il calore e la parola suavisiva a lui consueta. Tanto più lo ringrazio, in quanto a questo provvedimento tengo in modo singolare, per il buon avvenire degli studi storici italiani, e perchè possa perpetuarsi la buona tradizione di studi severi, che io considero grave danno sia stata interrotta per una improvvida disposizione venuta fuori in mo-

menti difficili oltre che per gli studi, anche per la vita nazionale.

Già il senatore Banfi ha illustrato il significato degli articoli 3, 4 e 5 che ho proposto di aggiungere. Essi sono stati ispirati soprattutto dall'intento di chiarire il particolare funzionamento del concorso per il posto di conservatore della Biblioteca e sono frutto anche di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione, come risulta da una lettera direttami, anche a nome del Ministro, dal direttore generale delle Biblioteche, nella quale è detto:

« In proposito mi è gradito comunicare che proprio in questi giorni il mio ufficio ha fatto pervenire al Gabinetto del signor Ministro il suo parere favorevole, formulando dei rilievi cui accenno nella lettera che accludo. Qualora ella lo ritenga opportuno il Ministero sarebbe disposto a collaborare alla redazione del progetto nel senso indicato dai suddetti rilievi ».

Frutto della collaborazione, ripeto, col Ministero sono i tre articoli aggiunti all'originario disegno di legge, contenenti norme che io pensavo di rimettere al regolamento.

Poche parole debbo dire per quel che riguarda i mutamenti formali. All'articolo 1 il primitivo testo portava la decorrenza dal 1° aprile 1954, mentre il testo riveduto porta quella dal 1° luglio 1954. Infatti, essendo ormai trascorso del tempo, la data originaria era anacronistica. Inoltre il testo originario diceva: « È pertanto soppresso un posto di direttore di seconda classe », mentre il nuovo testo proposto dice: « È pertanto soppresso un posto di direttore di terza classe ». Si tratta di un puro e semplice mutamento formale. La prima dizione rifletteva la denominazione della tabella annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 724; l'altra è più aggiornata e risponde alla denominazione di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546. Inoltre, non potendosi prevedere se alla data del 1° luglio il detto posto risulterà vacante, si è aggiunto l'ultimo periodo nel quale è detto che « qualora alla data del 1° luglio 1954 non vi siano posti vacanti nel grado suddetto, l'ultimo di esso va considerato in soprannumero e quindi assorbito alla prima vacanza nel grado superiore ».

All'articolo 2, nel nuovo testo, è detto che al concorso possono partecipare « dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, di qualsiasi categoria, ma che esplicino funzioni proprie di personale di gruppo A », per allargare la possibilità della scelta.

Accetto senz'altro l'aggiunta proposta dal relatore all'articolo 4, in modo che alle parole: « da un funzionario di grado non inferiore al VI » si aggiunga: « nominato dal Ministero ».

RUSSO LUIGI. La formula « dipendenti statali di ruolo o non di ruolo » che abbiano prestato servizio per sette anni consecutivi presso l'Istituto storico italiano ed inoltre per sette anni consecutivi presso una biblioteca pubblica governativa, mi sembra che circoscriva eccessivamente la cerchia dei candidati. Ne avremo sette o otto in queste condizioni? Noi dobbiamo riprometterci che il numero dei concorrenti sia il più vasto possibile.

Mi sembra poi che per appurare il grado di particolare cultura di questi conservatori la modesta prova orale di cultura sia una piccola cosa; per una adeguata selezione mi sembrerebbe più opportuna una prova scritta.

BANFI, *relatore*. Una prova orale seria fatta davanti a competenti diventa un vaglio scrupoloso. D'altra parte i concorrenti sono già stati vagliati dal presidente dell'Istituto storico perchè hanno partecipato alla attività della scuola.

RUSSO LUIGI. Rilevo però che non c'è nessun accenno alla valutazione di titoli scientifici, di pubblicazioni che i candidati potranno certamente presentare. Il testo del disegno di legge si dilunga molto particolarmente sulla natura degli esami, ma non contiene alcun riferimento alla materia delle pubblicazioni che credo sia rilevante.

CONDORELLI. Faccio presente alla Commissione che i candidati concorrono a posti di grado VII, il grado dei professori universitari. Faccio mie le osservazioni del collega Russo, e rilevo che la Commissione esaminatrice è già troppo determinata: si potrebbe quasi scrivere nella legge il nome di coloro che ne saranno membri. Anche a me pare che la

valutazione dei titoli scientifici sia totalmente trascurata.

Inoltre bisogna portare la nostra attenzione sulle persone che possono partecipare al concorso. Non vedo la ragione di escludere persone che possono essersi formata una competenza in biblioteche non governative, come quella Vaticana o come quelle delle Accademie.

Mi sembra infine che per concorrere ad un posto di grado VII anche per legge dovrebbero essere fissati dei limiti di età.

BANFI, *relatore*. Alcune delle osservazioni fatte dai colleghi mi sembrano molto giuste; si potrebbe correggere la dizione stilata un po' affrettatamente di questo articolo. Possiamo stabilire che il concorso sia per titoli e per esami, e che gli esami consistano in una discussione sui titoli scientifici e in una prova di cultura.

Per quello che riguarda l'ultima osservazione del senatore Condorelli, è vero che esistono in Italia biblioteche non governative, ma non so trovare una formula tale che distingua fra queste le biblioteche che hanno veramente un funzionamento scientifico dalle altre che hanno ancora dei metodi in gran parte superati. L'unica strada mi sembrerebbe quella di aggiungere alle biblioteche pubbliche governative, altre biblioteche che siano riconosciute dalla Commissione come equivalenti alle biblioteche governative. Infatti mi sembra assurdo escludere dalla rosa dei candidati una persona che abbia prestato ufficio di bibliotecario presso la Vaticana, l'Ambrosiana, la Biblioteca di Croce, ecc.

Riguardo all'articolo 2 rimane la questione dei sette anni più sette. Ho l'impressione che da parte dell'Istituto ci sia il desiderio di garantirsi un funzionario cui possa essere affidata con la massima tranquillità non solo la conservazione della biblioteca, ma l'ulteriore creazione della biblioteca, creazione che non segue una *routine* già stabilita ma deve essere guidata costantemente da una interpretazione del materiale bibliografico che via via si presenta. Chi conosce il segreto della vita del bibliotecario sa che in fondo anche il direttore di una grande biblioteca generica ha delle linee segnate da percorrere, tanto è vero che non

fa uno sforzo eccessivo nella ricerca del materiale bibliografico da accogliere. Il bibliotecario di un istituto specializzato, invece, ha la complessa funzione di seguire gli studi e di far sì che nulla di quegli studi sfugga alla sua raccolta.

Aggiungo che è evidente che concorsi di questo genere siano un po' concorsi *ad personam*. Salva la possibilità di eventuali rivelazioni, in fondo l'Istituto storico conosce bene gli elementi che ha sottomano dal punto di vista della capacità, che non è solamente capacità di studio ma capacità organizzativa dei mezzi più importanti per gli studi storici. Ciò richiede non soltanto la qualità di storico di prim'ordine, ma anche una vastità e una conoscenza delle fonti possibili che non è troppo facile a trovarsi. Credo che non potranno essere molti i concorrenti degni della nomina; credo anzi che sarà una fortuna poterne trovare uno che corrisponda alle esigenze.

RUSSO LUIGI. Ritengo assolutamente necessario che sia richiesta una prova scritta, una prova orale ed una discussione sui titoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1954, è abolito il decreto luogotenenziale del 12 aprile 1945, n. 356. È, pertanto, soppresso un posto di grado VII di bibliotecario direttore di seconda classe, ed è ripristinato nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il posto di conservatore nel ruolo di personale di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche, in conformità con la tabella annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 724.

CONDORELLI. Propongo che la parola « abolito » venga sostituita con l'altra: « abrogato ».

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Condorelli.

Il testo modificato porta a questo articolo 1 tre emendamenti. Il primo sposta la decorrenza dal 1° aprile 1954 al 1° luglio 1954. Il secondo emendamento tende a sostituire le parole: « È pertanto soppresso un posto di grado VII di bibliotecario direttore di seconda classe » con le altre: « È pertanto soppresso un posto di direttore di terza classe ». Il terzo è un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « Qualora alla data del 1° luglio 1954 non vi siano posti vacanti nel grado suddetto, l'ultimo di esso va considerato in soprannumero e quindi assorbito con la prima vacanza nel grado superiore ».

CONDORELLI. Desidererei sapere che cosa stabilisce il decreto che abrogiamo.

PRESIDENTE. Riguarda l'ordinamento che nel 1944-45 fu dato all'Istituto storico. Mentre dalle tavole della fondazione nel 1934 l'Istituto, la Scuola storica e la biblioteca formavano un tutto unico e il bibliotecario era alle dipendenze dell'Istituto e il presidente dell'Istituto aveva un controllo sulla vita della biblioteca e sugli acquisti da fare, con il nuovo ordinamento del 12 aprile 1945 la Scuola storica rimaneva dipendente dall'Istituto storico e dal presidente di tale Istituto, mentre la biblioteca veniva staccata e al posto del conservatore si metteva un bibliotecario che passò alle dipendenze dell'organico delle biblioteche. Questo spostamento non era puramente verbale e infatti intaccò profondamente la funzionalità della Biblioteca di storia moderna e contemporanea che diventò una biblioteca generica.

CONDORELLI. La persona che attualmente ricopre la carica di bibliotecario che fine farà ?

PRESIDENTE. L'attuale bibliotecaria è regolarmente nei ruoli delle biblioteche. Si tratterà di trasferirla in un'altra biblioteca. Si pensa addirittura di ottenerle un miglioramento, comunque non dovrà lasciare la sede romana. Si tratta di un normale trasferimento.

CONDORELLI. Non ho allora nulla da osservare, tuttavia mantengo la raccomandazione che questa persona non sia danneggiata.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Condorelli, e gli altri di cui si è data lettura. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

Do ora lettura dell'articolo 1 nel testo modificato:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1954, è abrogato il decreto luogotenenziale del 12 aprile 1945, n. 356. È, pertanto, soppresso un posto di direttore di 3<sup>a</sup> classe, ed è ripristinato nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il posto di conservatore nel ruolo di personale di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche, in conformità con la tabella annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 724. Qualora alla data del 1° luglio 1954 non vi siano posti vacanti nel grado suddetto, l'ultimo di esso va considerato in soprannumero e quindi assorbito con la prima vacanza nel grado superiore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi

*(È approvato).*

Art. 2.

La Biblioteca di storia moderna e contemporanea è retta da un conservatore di grado VII nominato mediante concorso per titoli e per esami. Al concorso possono partecipare coloro che, alla data del relativo bando di concorso, siano in possesso del diploma o della laurea in magistero, oppure della laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche; che abbiano prestato servizio per almeno sette anni consecutivi presso l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, o presso la Scuola di storia moderna e contemporanea dipendente dallo stesso Istituto, o presso qualunque altro Isti-

tuto di storia moderna e contemporanea nelle Facoltà di lettere o di storia moderna nelle Facoltà di scienze politiche, ed abbiano inoltre prestato servizio per almeno sette anni consecutivi presso una biblioteca pubblica governativa.

L'emendamento che nel nuovo testo si propone a questo articolo tende a sostituire alla parola: « coloro » le seguenti: « dipendenti statali di ruolo o non di ruolo, di qualsiasi categoria, ma che esplicino funzioni proprie di personale di gruppo A ».

CONDORELLI. Mi sembra che sette anni siano troppi: due anni sono più che sufficienti per avere esperienza di bibliotecario.

PRESIDENTE. Formare un bibliotecario è piuttosto difficile, ed effettivamente noi richiediamo condizioni che non si trovano facilmente e cioè: la capacità di bibliotecario e quella di seguire contemporaneamente gli studi. È evidente che si ha di mira qualche elemento che abbiamo già sotto mano, e a cui dobbiamo assicurare la possibilità di continuare a lavorare per il nostro Istituto prima che voli verso altre mètte. È quindi nell'interesse della scienza che si dettano queste condizioni, e non per servire interessi particolari. Non diversamente avviene, seppure sotto altro profilo, per gli archivisti i quali costituiscono personale veramente insostituibile, ed è un vero dramma quando raggiungono i limiti di età. Un archivista si forma sul posto e con un lungo tirocinio. Ma egli ha questa caratteristica che non può essere trasferito in un archivio diverso da quello di cui è pratico, perchè dovrebbe incominciare da capo la sua esperienza la quale è veramente preziosa.

GIARDINA. Trattandosi di posti di grado settimo è opportuno che i concorrenti abbiano una certa anzianità. Teniamo presente che il sovrintendente alle biblioteche e il direttore di biblioteca sono di grado sesto. Si potrebbe al massimo ridurre a cinque anni.

CONDORELLI. Bisognerebbe anche tener conto di chi ha esperienza di biblioteca anche senza aver prestato servizio presso una biblioteca governativa.

BANFI, *relatore*. Se vogliamo tener presenti le biblioteche private scientificamente attrezzate — ciò che può essere utile — possiamo aggiungere le parole: « o altra biblioteca che la Commissione esaminatrice giudichi equivalente ».

DONINI. Ma al concorso sono ammessi solo funzionari statali: sarebbe una contraddizione.

BANFI, *relatore*. Potrebbe sempre costituire un titolo.

CONDORELLI. Propongo anche la soppressione dell'aggettivo « consecutivi », e la riduzione a cinque degli anni richiesti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti i seguenti emendamenti da apportare all'articolo 2 del nuovo testo: cinque anni anzichè sette; soppressione dell'aggettivo « consecutivi »; aggiunta, in fine, delle parole: « o altra biblioteca che la Commissione esaminatrice giudichi equivalente ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.  
(*Sono approvati*).

Do ora lettura dell'articolo 2 nel testo modificato:

#### Art. 2.

La Biblioteca di storia moderna e contemporanea è retta da un conservatore di grado VII nominato mediante concorso per titoli e per esami. Al concorso possono partecipare dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, di qualsiasi categoria, ma che esplichino funzioni proprie di personale di gruppo A, che alla data del relativo bando di concorso, siano in possesso del diploma o della laurea in magistero, oppure della laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; o presso la Scuola di storia moderna e contemporanea dipendente dallo stesso Istituto, o presso qualunque altro Istituto di storia moderna e contemporanea nelle Facoltà di lettere o di storia moderna nelle Facoltà di scienze politiche, ed

abbiano inoltre prestato servizio per almeno cinque anni presso una biblioteca pubblica governativa o altra biblioteca che la Commissione esaminatrice giudichi equivalente.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

Segue ora l'articolo 3 del nuovo testo, di cui do lettura:

#### Art. 3.

Gli esami consisteranno in una prova orale di cultura generale nella quale il candidato dovrà dimostrare di possedere una specifica cultura storica, e in una prova orale di bibliografia e di biblioteconomia e di nozioni di legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative.

Il senatore Banfi propone di premettere alle parole: « una prova orale di cultura generale, ecc. », le altre « una discussione sui titoli scientifici », e di sopprimere l'aggettivo « orale ».

Se non si fanno osservazioni, metto pertanto anzitutto ai voti gli emendamenti proposti dal relatore. Chi li approva è pregato di alzarsi

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che risulta così formulato:

#### Art. 3.

Gli esami consisteranno in una discussione sui titoli scientifici, in una prova di cultura generale nella quale il candidato dovrà dimostrare di possedere una specifica cultura storica, e in una prova orale di bibliografia e di biblioteconomia e di nozioni di legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4, del nuovo testo:

#### Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e

sarà inoltre costituita dal direttore della Scuola di storia moderna e contemporanea e da un funzionario non inferiore al grado VI.

La prevalenza dei rappresentanti dell'Istituto e della Scuola per la storia moderna e contemporanea, è giustificata dalle caratteristiche della biblioteca. Se ciò tuttavia dovesse dar adito a delle contrarietà, nonostante che io sia partito da considerazioni oggettive, propongo che si lasci quanto meno la partecipazione del presidente dell'Istituto.

CONDORELLI. Non sarebbe preferibile, in luogo del funzionario di grado non inferiore al VI, un professore universitario?

PRESIDENTE. Trattasi di una biblioteca alle dipendenze del Ministero. È giusto che il Ministero stesso partecipi con un suo rappresentante agli esami di concorso. Il conservatore è difatti un impiegato del Ministero.

BANFI, *relatore*. La *ratio* del provvedimento in esame tende a ricondurre sotto l'ala dell'Istituto storico la biblioteca che se ne era distaccata. Noi dobbiamo fare in modo che il personale della biblioteca stessa risponda alle esigenze dell'Istituto. Commissari come quelli proposti dal senatore Condorelli non troverebbero ragion d'essere in questa Commissione di esami. Quindi noi dobbiamo curare al massimo l'accordo fra i funzionari della biblioteca e quelli dell'Istituto storico. Il direttore dell'Istituto ha grande interesse a che l'organizzazione della biblioteca risponda ai bisogni scientifici della propria attività. Pertanto anche se la biblioteca assumerà in tal modo un indirizzo preciso, che potrebbe sembrare anche unilaterale, tuttavia siamo sicuri che funzionerà adeguatamente.

Bisogna poi osservare che un funzionario come quello richiesto nell'articolo 4, cioè di grado non inferiore al VI, potrebbe essere un direttore di biblioteche, il quale mi sembra un giudice assai competente.

CONDORELLI. Si dica allora « un direttore delle biblioteche », in luogo della espressione generica proposta.

BANFI, *relatore*. Lasciando questa espressione lata si dà la possibilità che sia nominato anche lo stesso direttore generale delle biblioteche. Potremmo aggiungere, se mai, che è necessaria la nomina da parte del Ministro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'emendamento consistente nell'aggiunta dopo le parole: « grado VI » delle altre: « nominato dal Ministro ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo modificato:

#### Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e sarà inoltre costituita dal direttore della Scuola di storia moderna e contemporanea e da un funzionario non inferiore al grado VI nominato dal Ministro

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura ora dell'articolo 5 del nuovo testo:

#### Art. 5.

Per i concorrenti non di ruolo valgono i limiti di età previsti per i concorsi statali per l'ammissione nei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

GIARDINA. Sono contrario all'articolo 5, tanto più che è principio generale che gli impiegati dello Stato possano partecipare a concorsi per la pubblica Amministrazione senza limiti di età.

BANFI, *relatore*. Quando il giudizio della Commissione sia favorevole, non c'è ragione di frapporre altri ostacoli. Non sono quindi contrario alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Giardina soppressiva dell'articolo 5 del nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Do infine lettura dell'articolo 6, del nuovo testo che riproduce l'articolo 3 del testo originario:

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Tale articolo, in seguito alla soppressione dell'articolo 5, diviene esso stesso articolo 5.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari